

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

D.C./R./M. n. 4 del 27/01/2017

\* Regolamento Comunale



Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Silvia De Franceschi



**CITTA' DI CAVE**

**Città Metropolitana di Roma Capitale**

**Regolamento per la definizione agevolata delle entrate  
comunali non riscosse a seguito della notifica di  
ingiunzioni di pagamento**



## SOMMARIO

---

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata .....	3
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata .....	3
Articolo 4 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata .....	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento .....	5
Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore .....	5
Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso.....	5

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle seguenti entrate comunali:

- ICI-IMU, TARSU-TARES-TARI, sanzioni amministrative per violazione codice della strada, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dalla società in house Cep spa;
- canoni acquedotto, depurazione e fognatura non riscossi a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende l'ufficio acquedotto;

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 1/01/2000 al 31/12/2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta apposita istanza entro il **2 maggio 2017**;

2. L'istanza dovrà essere presentata al Comune per i canoni acquedotto, depurazione e fognatura; alla società in house Cep spa per l'ICI-IMU, TARSU-TARES-TARI, sanzioni amministrative per violazione codice della strada;

3. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione

dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune e la società in house Cep spa, relativamente alle entrate di cui all'articolo 3 comma 2 metteranno a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

#### **Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune e la società in house Cep spa, relativamente alle entrate di cui all'articolo 3 comma 2 comunicheranno l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune e la società in house Cep Spa, comunicheranno entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;

b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;

c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;

d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento *generale sulle entrate*.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dalla società in house, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

#### **Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

#### **Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o la società in house Cep spa relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a

condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.



Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Giada De Francesco

CITTA' DI CAVE  
Provincia di ROMA

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016"

Il Revisore Unico,

al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'art. 239, co. 1, D. Lgs 267/2000,

- Vista la richiesta di esame della proposta di deliberazione in oggetto, formulata dal Responsabile del II Dipartimento (Servizio Finanziario);
- Preso atto del favorevole parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta, forniti dal Responsabile del II Dipartimento (Servizio Finanziario), ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità del Comune;
- Ritenuto che con il nuovo regolamento contabile l'Ente intende procedere all'introduzione della "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" così come previsto dall'art. 6-ter del D.L. 193/2016, convertito in Legge 225/2016, per le entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- Rilevato che il regolamento risulta essere armonizzato con le previsioni del richiamato art. 6-ter del D.L. 193/2016 nonché con quelle indicate nei commi 10 e 11 dell'art.6 della citata legge, e di tale regolamento la Delibera in oggetto ne prevede anche l'espressa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
- Osservato che in line di principio, per equità sociale e giustizia contributiva, tali manovre dovrebbero essere evitate o svolte eccezionalmente ed in maniera "una tantum" poiché le entrate patrimoniali e tributarie dovrebbero essere riscosse correntemente e con solerzia amministrativa, ma che, comunque, tale definizione agevolata "rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti vetusti ed abbattendo i costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni" cosa quest'ultima che, in un momento di crisi generale quale quello attuale, potrebbe indurre il debitore medesimo al pagamento del dovuto in base al Regolamento;
- Richiamato inoltre lo stato di evidente squilibrio finanziario di cassa, dovuto all'andamento crescente dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa verificatosi nell'esercizio 2016, e che la manovra prevista con il Regolamento potrebbe contribuire ad alleviarlo,

per tutto quanto complessa sopra riferito

esprime parere favorevole

sull'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto.

Latina, 24 gennaio 2017

Il Revisore Unico